



COMUNE DI CASTELNUOVO

Provincia Autonoma di Trento

Piazza Municipio, 1 – 38050 Castelnuovo

e-mail: comune.castelnuovo@comune.castelnuovo.tn.it

Tel. 0461-753442 - Fax 0461-751110

22 gennaio 2026

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Istituzione di zona a disco orario nel piazzale in viale Venezia adiacente al magazzino Vigili del Fuoco Volontari.

ordinanza n. 2/2026

IL SINDACO

- Richiamata l'ordinanza nr. 325 di data 15.03.1996 relativa alla regolamentazione della viabilità all'interno ed all'esterno del centro abitato del Comune di Castelnuovo;
- Vista la propria ordinanza n 26/2025 con la quale si istituiva la limitazione oraria della sosta pari a 1 h (60 minuti) per le tutte le giornate, esclusi i giorni festivi, con obbligo di esposizione del disco orario, nelle fasce orarie dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 19:00, nel piazzale in viale Venezia adiacente al magazzino dei Vigili del Fuoco Volontari negli spazi segnati
- Valutata la necessità aumentare la sosta per massimo di tre ore nei giorni feriali;
- Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 285 d.d. 30.04.1992.

ORDINA

1. L'istituzione della limitazione oraria di 3 h per la sosta per tutte le giornate, esclusi i giorni festivi, con obbligo di esposizione del disco orario, nelle fasce orarie dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 19:00, nel piazzale in viale Venezia adiacente al magazzino dei Vigili del Fuoco Volontari negli appositi spazi segnati;
2. L'istituzione divieto di sosta permanente fuori dagli spazi segnati in tutto il piazzale adiacente al magazzino dei Vigili del Fuoco Volontari;
3. Ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente si ritiene revocata.
4. E' fatto l'obbligo a chiunque di rispettare quanto in essa prescritto.
5. La presente ordinanza viene resa nota agli utenti mediante installazione da parte del cantiere comunale della relativa segnaletica stradale;
6. Al Servizio di Polizia Locale e a tutti gli agenti di cui all'art. 12 del D.Leg.vo 285/92 l'esecuzione della presente ordinanza.
7. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al T.R.G.A. di Trento o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL SINDACO

- Ceppinati Claudio –

Firmato digitalmente

Ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 (CAD) e delle relative norme attuative, questo documento, firmato digitalmente e trasmesso su supporto informatico, costituisce copia informatica conforme del documento originale formato su supporto cartaceo, sottoscritto con firma autografa, predisposto e conservato presso questa Amministrazione